

**FOGLIO INFORMATIVO
FIDEIUSSIONI****INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO**

Artigiancredito – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (di seguito ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400**

E-mail: act@artigiancreditoscano.it

sito internet: www.artigiancredito.it

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede

nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: _____

qualifica (*da barrare*):

agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n. _____

società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n. _____

associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande di garanzia _____

dipendente di ACT _____

Confidi socio di ACT _____

Altro _____

CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

Attraverso una fideiussione/garanzia autonoma ACT fornisce una garanzia per conto del proprio Cliente in favore di un soggetto terzo (il "beneficiario"), in tal modo ACT si impegna direttamente nei confronti del beneficiario ad eseguire il pagamento della somma pattuita. Tale garanzia ha di norma una durata predeterminata ed un limite di importo predefinito e, solitamente, è emessa in modalità cartacea.

La garanzia a prima richiesta è **diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile**.

La garanzia ha carattere "autonomo" rispetto all'obbligazione e con il suo rilascio ACT si impegna a pagare l'intero importo pattuito al beneficiario, dietro sua semplice richiesta, indipendentemente dall'eventuale preventiva escussione del Cliente. A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto).

Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT o soci di un Confidi socio di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il "*Documento informativo rapporto sociale*" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di fideiussione, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora.

Il Cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i "diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum" conseguenti alla concessione della fideiussione anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) estinzione anticipata, anche parziale, della garanzia.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	<p>€ 50,00 fisse, oltre a:</p> <p><input type="checkbox"/> Fidejussione destinata a dimostrare la sussistenza del requisito dell' idoneità finanziaria dei trasportatori su strada ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 25/11/2011: 0,65% una tantum dell'importo della fideiussione concessa. La Quota minima è di € 80,00.</p> <p><input type="checkbox"/> Fidejussione a favore di Soggetti pubblici a fronte di anticipo contributi: 0,75% una tantum dell'importo della fideiussione concessa. La Quota minima è di € 100,00.</p>
Contributo di mutualità (*)	0,20 % dell'importo della linea di credito garantita

Le "Prime competenze" sono "una tantum"¹ e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- estinzione anticipata, anche parziale, della fideiussione.

(*) il contributo di mutualità è dovuto solo dal Cliente non socio di ACT.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **seconde competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, della fideiussione.

Le commissioni di garanzia sono calcolate applicando all'importo della fideiussione le seguenti aliquote annue moltiplicate per il numero di anni di durata della fideiussione (la frazione di anno è considerata anno intero), nella seguente misura:

Commissioni di garanzia	<p><input type="checkbox"/> Fidejussione destinata a dimostrare la sussistenza del requisito dell' idoneità finanziaria dei trasportatori su strada ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 25/11/2011: 1,10% una tantum dell'importo della fideiussione concessa.</p> <p><input type="checkbox"/> Fidejussione a favore di Soggetti pubblici a fronte di anticipo contributi: max 2,20% una tantum dell'importo del credito di firma concesso da ACT.</p>
--------------------------------	--

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	IMPORTO	PERIODICITA' DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 150,00	una tantum ²
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

- SPESE ACCESSORIE

	VALORE MASSIMO	MODALITA' DI PAGAMENTO

¹ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta.

<p>Recupero costo di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico <p>Al fine dell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica previsti dalla normativa in tema di trasparenza bancaria, per i contratti di durata, resta convenuto che in costanza di condizioni economiche il documento di sintesi non sarà inviato.</p>	<p>€ 1,50</p> <p>GRATUITO</p>	<p>Contestualmente all'invio della comunicazione</p>
<p>Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 D.Lgs. 385/93)</p>	<p>GRATUITE</p>	
<p>Costi di produzione ed invio copia documentazione contrattuale relativa ad operazioni effettuate e/o altra documentazione relativa alle operazioni stesse.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invio cartaceo (posta ordinaria) - Invio elettronico 	<p>€/h 16,76⁽³⁾ +</p> <p>€ 1,50</p> <p>GRATUITO</p>	<p>Contestualmente alla presentazione della richiesta</p>

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**⁴. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente – presso i propri locali e sul proprio sito internet – la guida relativa all'accesso all'ABF;
- **Collegio Arbitrale**, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – ai sensi del D.Lgs. 04/03/2010, n. 28 deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Beneficiario: è il soggetto a favore del quale è rilasciata la fideiussione.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Una tantum: una volta soltanto.

³ Per €/h s'intende il costo orario applicato per le attività svolte da ACT per la produzione e l'invio della documentazione.

⁴ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.